

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA

RICORSO

Nell'interesse della Sig.ra **Sorrentino Maria Teresa**, nata a Catanzaro (CZ), il 15.10.1975, C.F. SRRMTR75R55C352R, residente ad Amaroni (CZ), Via Paolo Borsellino, n. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, PEC francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax 0917722955), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, PEC simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax 0917722955) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q, PEC tizianadepasquale@pec.it, tel. 0917794561, fax 0917722955), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli scriventi avvocati, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax n. 0917722955, ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it, tizianadepasquale@pec.it

- Ricorrente

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna (C.F. 80068910373), presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Bologna, Via A. Testoni, n. 6;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** (C.F. 80062970373), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna (C.F. 80068910373), presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Bologna, Via A. Testoni, n. 6;
- l'**U.S.R. per l'Emilia-Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena** (C.F. 80009830367), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato con sede in Bologna (C.F. 80068910373), presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Bologna, Via A. Testoni, n. 6;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle **graduatorie provinciali per le supplenze** (nel prosieguo, **GPS**) e nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto della scuola secondaria di I e II grado relativamente alla classe di concorso **AC24/AC25 (Spagnolo secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado)** per la provincia di Modena che, in seguito al legittimo inserimento di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria e per punteggio;

- *Controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, prot. n. 7123 del 26.08.2020, che ha escluso parte ricorrente dalla possibilità di inserimento nella I fascia delle GPS di Modena ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, O.M prot. n. 60 del 10.07.2020;
- della circolare del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 26841 del 5 settembre 2020, nella parte in cui non consente espressamente ai docenti abilitatisi all'estero, inseriti con riserva nella I fascia delle GPS ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. prot. n. 60/2020, di firmare contratti con clausola risolutiva espressa;
- della tabella relativa al riconoscimento dei titoli di servizio presente sulla pagina istanze online di parte ricorrente, nella parte in cui non riconosce il punteggio relativo a due anni di servizio prestati da parte ricorrente;
- di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

del diritto della ricorrente a essere inserita nella I fascia GPS di Modena, oltre che nella II fascia delle graduatorie di istituto (G.I.), per le classi di concorso di proprio interesse.

Si premette in

FATTO

1. – Con Ordinanza ministeriale prot. n. 60 del 10 luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione, odierno resistente, ha disciplinato le *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza *de qua*, le suddette GPS sono finalizzate all'attribuzione delle supplenze per l'insegnamento, in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

Ai sensi dei successivi commi 5, 6 e 7, le stesse sono articolate in due distinte fasce: una – la c.d. prima fascia (nel prosieguo, I fascia GPS) – riservata ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento su classe di concorso o specializzazione su sostegno, e l'altra – la c.d. seconda fascia (nel prosieguo, II fascia GPS) – riservata ai docenti in possesso di titolo di accesso a uno o più classi di concorso, oltre 24 CFU per le classi di concorso su posto comune, ovvero di tre anni di servizio per il sostegno, o ancora del solo titolo di accesso per le classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico pratici (c.d. ITP).

Le graduatorie di I fascia GPS sono utilizzate dall'Amministrazione resistente per attribuire ai docenti abilitati, ivi inseriti, supplenze di lungo periodo; quelle di II fascia GPS, invece, includono docenti non abilitati e sono utili all'Amministrazione per conferire incarichi di supplenze di breve periodo.

2. – Per quanto concerne gli interessati alla I fascia GPS, in possesso di titolo di abilitazione alla professione docente conseguito all'estero (nel caso di specie, in Romania), occorre fare riferimento all'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. cit., secondo cui *“4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara ... e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo sia stato di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

La ricorrente, in possesso del titolo di abilitazione alla professione docente conseguito in Romania presso l'Università Cristiana “Dimitrie Cantemir” di Bucarest e già avendo inoltrato apposita istanza

di riconoscimento del titolo in parola alla competente Direzione generale del Ministero resistente, ha presentato domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Modena, fiduciosa di ricevere un incarico per l'a.s. 2020/2021.

Così, purtroppo, non è stato.

3. – Ed invero, con provvedimento del 26 agosto u.s. prot. n. 7123 odiernamente impugnato, l'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena ha comunicato all'odierna parte ricorrente che sarebbe rimasta esclusa dalla I fascia delle GPS di Modena per la classe di concorso AC24/AC25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 7, O.M. n. 60/2020 cit.

Ebbene, tale condotta appare del tutto illegittima, oltre che pregiudizievole per la sfera giuridica di parte ricorrente.

Difatti, nell'O.M. in questione non è prevista alcuna limitazione in ordine all'iscrizione nella I fascia delle GPS per gli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento.

Anzi, è di palmare evidenza che, al fine di potersi avvalere dell'inserimento con riserva nella I fascia delle GPS, l'O.M. n. 60/2020 prevede **soltanto** che l'interessato/a debba dichiarare di aver presentato apposita istanza di riconoscimento alla competente Direzione generale del Ministero resistente; tale circostanza è stata dichiarata da parte ricorrente in sede di presentazione della domanda di inserimento nella I fascia delle GPS. D'altronde, la previsione dell'O.M. cit. di consentire l'ammissione con riserva alla procedura, deprivata del consequenziale inserimento nelle graduatorie sarebbe completamente inutile ai fini del raggiungimento del bene della vita cui la stessa aspira: **la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che potrebbe derivare dal suo utile inserimento, seppur con riserva.**

Alla luce di quanto esposto, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad inserire parte ricorrente nella graduatoria in questione.

Al contrario, l'Amministrazione resistente ha provveduto ad escludere parte ricorrente dalla graduatoria *de qua*, con evidenti ricadute pregiudizievoli per la stessa.

Pertanto, l'Amministrazione ha agito in totale difetto di competenza, atteso che la valutazione circa la validità del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero non potrebbe mai spettare all'Ufficio Scolastico Regionale o all'Ambito Territoriale.

Ciò in quanto, come si avrà modo di approfondire in diritto, sulla base delle rilevanti disposizioni del D.lgs. n. 206/2007, tale valutazione spetta unicamente al Ministero dell'Istruzione presso il quale pende – ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 206/2007 – l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

Ed infatti, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto agire correttamente sulla base delle previsioni dell'Ordinanza n. 60/2020 cit., avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso con riserva alla I fascia delle GPS – e dunque il conseguimento all'estero del titolo di abilitazione e la pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento dell'istanza di riconoscimento presso il Ministero dell'Istruzione – per poi eventualmente procedere a stipulare il contratto di assunzione con la ricorrente, anche con clausola risolutiva, o in subordine “scalare” parte ricorrente nella II fascia delle GPS, non certo procedere alla sua espunzione *tout court* dall'inserimento nelle GPS.

Diversamente, l'Amministrazione resistente ha preferito adottare provvedimenti evidentemente affetti da violazione di legge, oltre che contraddittori con il disposto dell'ordinanza ministeriale che regola la procedura di accesso alle GPS e di conferimento dei relativi incarichi, agendo così in palese eccesso di potere.

4. – Per le ragioni brevemente accennate, che saranno analizzate *funditus* nella parte in diritto del presente ricorso, gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi della posizione giuridica, professionale ed economica della ricorrente la quale, conseguentemente, ne chiede l'annullamento *in parte qua*, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI COMPETENZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 206/2007; VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 4, LETT. E), 8 E 9 DELL'O.M. N. 60/2020; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97, COMMA 2, COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

1.1 – Il provvedimento di esclusione di parte ricorrente dalle graduatorie di cui è causa risulta innanzitutto essere affetto da palese difetto di motivazione, laddove lo stesso si limita laconicamente ad disporre l'esclusione dell'odierna parte ricorrente dalla GPS per il biennio 2020/21 e 2021/22, ai

sensi dell'art. 7 comma 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, relativo al potere dell'Amministrazione di non inserire i candidati che hanno fatto in sede di domanda dichiarazioni non veritiere.

Sotto questo profilo l'atto di esclusione è assolutamente illegittimo atteso che la motivazione negli atti amministrativi costituisce un elemento essenziale del provvedimento amministrativo, la cui mancanza è idonea a determinare la nullità dello stesso.

D'altra parte, la determina assunta dall'Amministrazione resistente potrebbe riguardare unicamente il titolo di abilitazione conseguito all'estero da parte ricorrente, ovvero uno dei titoli di servizio dalla stessa vantati.

Ove la decisione di esclusione fosse stata riferita al titolo di abilitazione (*rectius* titolo di accesso alla prima fascia delle GPS), si nota che le odierne Amministrazioni resistenti hanno agito in assoluto difetto di competenza.

Ed infatti, il combinato disposto tra la disposizione dell'O.M. n. 60/2020, che ammette i docenti abilitati all'estero in attesa di decreto di riconoscimento a partecipare con riserva, e l'art. 5, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 206/2007, attribuisce il potere di riconoscimento del titolo conseguito all'estero unicamente al Ministero dell'Istruzione.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 206/2007 “1. *Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II [relativo, per l'appunto, al regime generale di riconoscimento di titoli di formazione n.d.r.] [...], sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: [...] f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola*”.

Evidentemente, dunque, la competenza a stabilire se il titolo professionale vantato dalla ricorrente sia o meno valido e spendibile nel sistema scolastico italiano non spetta alle articolazioni territoriali, ma al Ministero, unica istituzione in grado di procedere alla valutazione dei titoli professionali, secondo la precipua procedura disciplinata dal D.lgs. n. 206/2007 in attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2013/55/UE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione all'Unione Europea di Bulgaria e Romania.

1.2 - L'Amministrazione resistente ha omesso di inserire parte ricorrente nelle graduatorie di suo interesse, sulla scorta – a suo dire – della previsione di cui al comma 9 dell'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020 cit., che richiede l'esclusione dalle graduatorie dell'aspirante *«di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.»*

Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione non ha dato corretta applicazione alla disposizione in parola, atteso che parte ricorrente non ha dichiarato che il suo titolo di abilitazione conseguito in Romania sia stato già riconosciuto ma, attenendosi alle prescrizioni dell'O.M. n. 60/2020 cit., ha semplicemente indicato che lo stesso è in fase di riconoscimento.

È evidente, dunque, che l'odierna ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'O.M. per poter accedere con riserva alla I fascia delle GPS di Modena, dovendo risultare presentata – non anche già riconosciuta! - l'istanza di riconoscimento entro il termine ultimo di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS.

In ragione di ciò, la Professoressa Sorrentino ha chiesto l'inserimento con riserva nella I fascia delle GPS per la classe di concorso di proprio interesse, circostanza quest'ultima che, in caso pressoché analogo a quello per cui è causa, è stata favorevolmente scrutinata dal Giudice amministrativo (cfr., *ex plurimis*, sent. del 14 marzo 2019, n. 3400). Ne discende che l'Amministrazione deve sempre assicurare il soddisfacimento dell'aspirazione a poter intraprendere la professione di insegnante, tanto più che l'insegnamento costituisce una forma di attività lavorativa oggetto di specifica attenzione e tutela da parte della nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 35).

Ma v'è di più!

1.3 – Sono stati inseriti con riserva nelle GPS anche molti altri aspiranti che, sebbene privi di idoneo titolo di accesso per la I o II fascia, hanno proposto ricorso giurisdizionale e hanno ottenuto un provvedimento cautelare ai fini dell'inserimento con riserva in graduatoria.

Con la circolare prot. n. 26841 del 5 settembre il Ministero dell'Istruzione, nel dare disposizioni di dettaglio sulle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza, annuale e temporanea, ha avuto modo di precisare che il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa GPS o G.I., dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.

Orbene, a parere di alcuni Ambiti Territoriali, la predetta ipotesi sarebbe applicabile solo ai docenti inseriti con riserva in GPS in virtù di provvedimenti cautelari, e non pure ai docenti inseriti con riserva direttamente, secondo quanto previsto dal citato art. 7 dell'O.M. n. 60/2020 cit.

A parere di questa difesa, tale lettura restrittiva è assolutamente illogica e rischia di determinare evidenti disparità di trattamento, oltre che un evidente violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato, dei docenti inseriti in virtù di una espressa previsione dell'O.M. n. 60/2020.

Non si comprende, infatti, quale differenza possa intercorrere, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie *de quibus* e della conseguente eventuale stipula del contratto di supplenza, tra un aspirante – addirittura privo di idoneo titolo di accesso alle GPS! – inserito con riserva in virtù di un provvedimento cautelare del Giudice amministrativo, e un'aspirante – qual è l'odierna parte ricorrente – in possesso di titolo di accesso idoneo conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento dal Ministero, che ha presentato istanza di partecipazione con riserva sulla scorta dell'espressa previsione dell'O.M. medesima.

Appare evidente, a parere di codesta difesa, che anche quest'ultima categoria di docenti, come i primi, abbia diritto all'inserimento nelle graduatorie di proprio interesse ed alla stipula del contratto di lavoro con clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

Le lamentate illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati divengono, dunque, più gravi e inaccettabili ove si noti che l'Amministrazione resistente ha posto in essere una chiara disparità di trattamento, per effetto della quale parte ricorrente si trova a dovere subire un trattamento deteriore rispetto ad aspiranti che, privi di idoneo titolo di accesso, risultano collocati in graduatoria con riserva per la sola ragione di avere un provvedimento cautelare del Giudice amministrativo.

La circostanza in base alla quale altri soggetti, non in possesso dei requisiti di accesso, potrebbero comunque essere destinatari di un incarico di supplenza, si pone in palese contrasto con il principio della *par condicio*, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della P.A. cui è

ispirato l'art. 97 della Costituzione (Corte cost., sent. del 23 febbraio 2012, n. 30 e n. 90 del 12 aprile 2012). Tale circostanza finisce, *ictu oculi*, per confliggere con gli artt. 3 e 51 Cost., nonché con l'art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani, a mente del quale *"Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese."*

1.4 – Infine, va precisato che la determina dell'Amministrazione resistente di escludere parte ricorrente dalla I fascia delle GPS di Modena appare affetta, ulteriormente, da palese contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Ciò in quanto l'Amministrazione resistente ha dapprima permesso la piena partecipazione della ricorrente alla procedura di inserimento nelle GPS, per poi apporre alla stessa un diniego sulla domanda di inserimento ed al conseguente eventuale conferimento di incarico di insegnamento sulla base del posto ricoperto in graduatoria. Di conseguenza, la condotta delle Amministrazioni resistenti può essere censurata saggiando il diverso profilo della violazione del principio del legittimo affidamento.

In merito a tale questione, si è pronunciato proprio di recente l'Ecc.mo TAR Lazio, rilevando la fondatezza delle censure relative alla contraddittorietà dell'*agere* amministrativo relativo alla mancata assunzione dei docenti ammessi con riserva alla procedura concorsuale in qualità di soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura. (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, sent. dell'8 ottobre 2020, n. 10252 cit., nonché in senso conforme, sent. n. 3400/2019).

Donde il primo motivo di ricorso.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7 L. N. 241/1990 E S.M.I. PER MANCATA COMUNICAZIONE A PARTE RICORRENTE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ESCLUSIONE

Il provvedimento di esclusione di parte ricorrente è affetto da un ulteriore profilo di illegittimità. Parte ricorrente ha espressamente indicato, nella domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Modena, il possesso del titolo di abilitazione alla professione docente conseguito all'estero e

l'avvenuta presentazione dell'istanza di riconoscimento. Inopinatamente, alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione è stata inviata all'interessata, pur esplicitando il provvedimento di esclusione conclusivo del procedimento effetti diretti e immediati nei suoi confronti.

La stessa, quindi, non è stata informata dell'avvio di tale procedimento e non ha avuto, quindi, la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni ai sensi dell'art. 10 l. n. 241/1990.

È palese la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo, dunque, il provvedimento di esclusione impugnato va certamente annullato.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATA ALL'O.M N. 60/2020

Senza recesso alcuno di quanto sinora dedotto, la condotta delle Amministrazioni resistenti può, inoltre, essere censurata saggiando l'ulteriore profilo dell'erroneo applicazione della Tabella A/3 sulla valutazione dei titoli, allegata all'O.M. n. 60/2020.

In particolare, la tabella in parola illustra i punteggi da attribuire ai titoli di studio e di servizio indicati dagli aspiranti candidati.

Parte ricorrente, infatti, ha lavorato per quattro anni (aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), con contratti individuali di lavoro al 30.06, presso il liceo classico e scientifico "A.F. Formiggini" di Sassuolo, nella sede distaccata di Palagano. Per tali servizi, il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto attribuire punti 48 (12 per ogni anno), come previsto dalla sezione C, punto C1, della Tabella A/3 allegata all'O.M. n. 60/2020.

Inopinatamente, l'Amministrazione resistente non ha valutato tutti i servizi svolti presso il predetto liceo, non attribuendo il punteggio pari a 12 per gli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019, violando segnatamente il punto C1 della la tabella A/3 cit.

La ricorrente, quindi, avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio pari a 48, 12 punti per ciascun anno scolastico svolto e dichiarato in domanda.

Il Ministero dell'Istruzione e le articolazioni territoriali periferiche, in altri termini, hanno valutato parzialmente il servizio della ricorrente, pur dettagliatamente indicato nella domanda di inserimento.

Invero, come dimostrato dai titoli di servizio indicati nella domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Modena, risulta attribuito alla ricorrente un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dei titoli dichiarati.

Risulta, dunque, violata la tabella A/3 allegata all'O.M. 60/2020 cit. e, in particolare, il punto C1 in riferimento ai titoli di servizio.

Ed invero, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), O.M. i titoli valutabili e i servizi sono quelli "*di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza*". Nonostante la precisa indicazione di tutti i titoli e i servizi, a parte ricorrente non è stato attribuito l'intero punteggio (48 punti) che legittimamente le spetterebbe.

Donde l'ultimo motivo di ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nella I fascia delle GPS di Modena e nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto della scuola secondaria di I e II grado di Modena, relativamente alla classe di concorso **AC24/AC25 (Spagnolo secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado)** che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto Ecc.mo TAR, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo TAR, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, autorizzi questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli artt. 41 e 52 c.p.a., come da specifica istanza indicata in calce al presente atto e anche in ragione della recentissima giurisprudenza positiva di codesto Ecc.mo TAR formatasi a riguardo (cfr. TAR per l'Emilia-Romagna – Bologna, Sez. I, decreto del 9 ottobre 2020, n. 184, reso nel giudizio iscritto *sub* r.g. n. 624/2020).

SUL PERICULUM IN MORA

Il presente ricorso è assistito dai necessari requisiti, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, che la legge prescrive per la concessione dell'invocata tutela cautelare.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso, ci si riporta a quanto sopra affermato. In ordine, invece, alla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, si evidenzia quanto segue.

Le GPS di I e II fascia sono utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore di soggetti precari. Di conseguenza, il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocati per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determina, per l'istante, un'oggettiva difficoltà di ricevere un incarico supplenza perché non rientrata nelle diverse convocazioni effettuate dall'Ambito Territoriale di Modena e dalle scuole tramite le G.I., ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria residenza.

La ricorrente, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria anche per l'a.s. 2021/2022, avendo le GPS valenza biennale.

La descritta esclusione perpetrata dall'Amministrazione resistente determina, pertanto, copiosi e gravi danni nella sfera giuridica dell'odierna ricorrente, che possono facilmente essere ravvisati e individuati, in generale, nell'impossibilità di avere maggiori opportunità di lavoro e, in particolare, **nell'impossibilità della stessa di concorrere al pari degli altri soggetti abilitati alla spartizione dei posti riservati ai docenti ammessi in tali graduatorie per supplenze di lungo periodo, che sono conferite ad apertura di anno scolastico.**

Pertanto, non può revocarsi in dubbio che si rende necessaria una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi e irreparabili danni conseguenti all'espunzione dalle GPS per cui è causa, pena l'irreparabilità del danno qualora si dovesse attendere la definizione del giudizio nel merito.

Ed invero, l'attesa della definizione del giudizio nel merito causerebbe un danno certo, in nessun modo risarcibile per equivalente, considerato che detta circostanza lederebbe la crescita professionale della ricorrente, perdendo ogni possibilità di insegnamento a tempo determinato per un lungo periodo, che le consentirebbe di maturare punteggio utile ai fini di una migliore posizione in graduatoria.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Sorrentino, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR PER L'EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA

- in via istruttoria, autorizzare parte ricorrente, stante l'elevato numero dei soggetti controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli artt. 41 e 52 c.p.a.;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di cui in epigrafe, e, per l'effetto, disporre l'inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Modena e le classi di concorso di proprio interesse, nella posizione e con i punti alla stessa spettanti, con tutti i diritti che ne conseguono;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Modena e le classi di concorso di proprio interesse, nella posizione e con i punti alla stessa spettanti, con tutti i diritti che ne conseguono.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), si dichiara che la presente controversia, trattandosi di giudizio inerente l'accesso al pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari a Euro 325,00.

Salvis iuribus,

Palermo lì, 30 ottobre 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale